

Pubblicato il 22/09/2025

N. 00427/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00376/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2025, proposto da
I., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, domiciliataria *ex lege* in
L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti

R., non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della Determinazione della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n.
305/DPH008 del 18 giugno 2025, comunicata all'esponente con p.e.c. del 18 giugno

2025, con la quale è stata disposta “*la revoca del contributo accordato nei confronti della ditta I., partita I.V.A. OMISSIS, per l'importo di € 351.820,00 di cui alla determinazione DPH008/1293 del 28/11/2023*”;

- nei limiti delle censure dedotte, della Determinazione della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. DPH006/18 del 18 luglio 2023 di approvazione dell'Avviso Pubblico “*Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 - Priorità: I. Ricerca, Competitività e Sviluppo - Obiettivo di Policy 1 - Un'Europa più Competitiva e Intelligente - Obiettivo Specifico 1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi - Azione 1.3.1. Sostegno alla crescita di competitività del sistema produttivo locale (PMI) - Intervento 1.3.1.1: Sostegno agli Investimenti Produttivi finalizzati all'innovazione delle imprese*” e dell'Avviso Pubblico ad essa allegato, nonché della Determinazione della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. DPH006/31 del 13 settembre 2023 di parziale rettifica del predetto Avviso Pubblico;

- delle p.e.c. del 26 marzo 2025 e dell'8 agosto 2024, con le quali la Regione Abruzzo ha illustrato la propria posizione interpretativa in ordine all'art. 21, comma 3, lett. b, n. 4, dell'Avviso Pubblico, nonché delle eventuali ulteriori comunicazioni sul punto;

- della Check list di controllo di I livello documentale n. 71 del 4 giugno 2025 emessa dal Servizio Vigilanza e Controllo - DPH009 della Regione Abruzzo (Protocollo nr. 0233036/25 del 4 giugno 2025), recante parere negativo all'erogazione del contributo alla I.;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società I., odierna ricorrente, ha presentato domanda di finanziamento alla Regione Abruzzo ai sensi dell'Avviso Pubblico "*Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 - Priorità: I. Ricerca, Competitività e Sviluppo - Obiettivo di Policy 1 - Un'Europa più Competitiva e Intelligente - Obiettivo Specifico 1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi - Azione 1.3.1. Sostegno alla crescita di competitività del sistema produttivo locale (PMI) - Intervento 1.3.1.1: Sostegno agli Investimenti Produttivi finalizzati all'innovazione delle imprese*", avviso approvato con Determinazione n. DPH006/18 del 18 luglio 2023.

A seguito del relativo iter istruttorio, l'istanza n. 137486 dell'odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio totale di 75 punti ed è stata ritenuta ammissibile e finanziabile per l'importo di € 351.820,00, classificandosi con il n. 41 di 122 istanze ammissibili e finanziabili.

In data 26 luglio 2024, I. provveduto ad eseguire la rendicontazione finale del progetto svolto, inviando all'Amministrazione la relazione descrittiva finale, la richiesta di saldo, il prospetto riepilogativo e tutta la documentazione necessaria a documentare l'investimento eseguito.

A seguito di articolato iter istruttorio il Servizio Competitività e Internazionalizzazione del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive della Giunta Regionale Abruzzo ha emesso la determinazione n. 305/DPH008 del 18 giugno 2025, di cui in epigrafe, con cui ha disposto la revoca del contributo accordato nei confronti di I. per l'importo di € 351.820,00.

Avverto tale atto ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 2 settembre 2025, I., chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, deducendo il seguente articolato motivo:

- Erroneità ed illegittimità dei provvedimenti impugnati: violazione e falsa applicazione della *lex specialis* e, in particolare, erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 21, co. 3, lett. b, dell'Avviso Pubblico; illogicità ed iniquità, violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

Si è costituita in giudizio, in data 3 settembre 2025, la Regione Abruzzo, depositando poi in data 8 settembre 2025 documentazione e relativa memoria con cui ha, in primis, eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo Giudice a favore del Giudice Ordinario e, poi, chiesto la sua reiezione in quanto infondato nel merito.

Infine all'udienza in camera di consiglio del 17 settembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo, sussistendo, nella presente vicenda, la giurisdizione del Giudice Ordinario.

2. - Il Collegio osserva che nella presente vicenda la revoca del contributo disposta dalla Regione Abruzzo è intervenuta perché, secondo la predetta Regione, I. “*non ha realizzato il progetto candidato conformemente alle previsioni dell'avviso Pubblico.*” e, dunque, si rientra pienamente e chiaramente in una fattispecie in cui la revoca del contributo è stata disposta per un asserito inadempimento da parte della ricorrente a quanto

previsto per il progetto dall'Avviso Pubblico nella fase di realizzazione dello stesso progetto e non per una mancanza di requisiti iniziale nella richiesta del contributo. Stabilito quanto sopra, ne deriva conseguentemente che la disposta revoca rientra pienamente nella giurisdizione del Giudice Ordinario come rilevato dalla difesa di parte resistente secondo cui *“Come noto, invero, in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, qualora la vertenza attenga, come nel caso di specie, alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.”*

Il Collegio rileva, nello specifico, che nella presente vicenda risultano pienamente condivisibili i principi affermati dal TAR Lazio - Sezione III ter, nella sentenza 27 gennaio 2020, n. 1053 secondo cui:

- a) nelle cause riguardanti concessione e revoca di contributi e sovvenzioni il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo *“deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata”* (cfr. Cass. civ., sez. un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776, Cass. civ., sez. un., ord. 17 febbraio 2016, n. 3057);
- b) è configurabile la giurisdizione del Giudice Ordinario, se la controversia attiene *“alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, [...], anche se si faccia questione di atti formalmente*

intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo"; ciò in quanto il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; sussiste, invece, la giurisdizione del Giudice Amministrativo quando la controversia attiene a una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale di concessione del beneficio oppure quando questo, una volta riconosciuto, sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

3. - La presente fattispecie, per quanto sopra argomentato, attiene non già alla fase di ammissione al beneficio ma a quella, successiva, di erogazione del contributo a seguito di controllo del progetto svolto in relazione al conseguimento dell'obiettivo previsto dall'Avviso Pubblico e pertanto, in ossequio al criterio del *petitum* sostanziale, va rilevato come la società ricorrente lamenti la lesione di una posizione di diritto soggettivo rispetto alla quale la giurisdizione è del Giudice Ordinario.

4. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale, sussistendo nella presente vicenda la giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di rito.

5. - La natura della presente decisione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara

inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua, quale Giudice munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere

Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Baraldi

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO